

RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

Fondata da Ferdinando Zuccotti

PERIODICO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO

DI DIRITTI ANTICHI E DELLA TRADIZIONE ROMANISTICA MEDIOEVALE E MODERNA

XXIII
(nuova serie VIII)
2023

Articoli

Maria Vittoria Bramante	A proposito della pubblicazione dell' <i>Edictum de pretiis</i> di Diocleziano: un testimone dall'Egitto in PSI. XVII 1685 recto?	9
Nephele Papakonstantinou	Roman Declamation, Roman Law, and Ancient Legal Medicine: the Case of <i>veneficium</i>	29
Carmen Pennacchio	<i>Tacitast melior mulier semper quam loquens</i> (Plaut. <i>Rud.</i> 1114). Processo al femminile: la reità, il patrocinio giudiziale e la testimonianza	73

Ricordo di Franco Gnoli

Iole Fargnoli	Premessa	127
Fabio Botta	Il <i>sacrilegium</i> negli scritti di Franco Gnoli. Rievocazioni e riflessioni leggendo gli 'Scritti scelti di diritto criminale'	133
Pierangelo Buongiorno	Franco Gnoli e il <i>crimen peculatus</i> : un itinerario storiografico	145
Chiara Buzzacchi	Agire secondo le parole. In memoria del professor Franco Gnoli	161
Salvatore Puliatti	Il <i>crimen expilatae hereditatis</i> negli studi di diritto criminale di Franco Gnoli	165
Ferdinando Zuccotti	Un ricordo di Franco Gnoli	173

**I Seminari «Giuliano Crifò»
dell'Accademia Romanistica Costantiniana 2022**

Anna Maria Giomaro	Luci e ombre del Tardoantico nelle Costituzioni Sirmondiane	189
Emanuela Prinziavalli	La letteratura cristiana nella produzione letteraria del tardo antico	219

Varie

Ulrico Agnati	Il diritto romano e le vie dei codici civili	245
Monica Ferrari	Diritto casistico alla corte imperiale di Costantinopoli. Presentazione dell'opera a cura di Dieter Simon e Diether Roderich Reinsch (Milano, 14 aprile 2023)	273
Lorenzo Lanti	Per i cinquant'anni della Costantiniana. Tra bilanci e prospettive: Oriente e Occidente in dialogo	279
Luigi Sandirocco	Indagine sulle origini della <i>paelex</i> : una riflessione ragionata su un ruolo dai profili giuridici sfumati	289
Fatima Teli	«Donne: storia, visioni, strategie». Incontro in Statale	299

Chiara Buzzacchi

Università degli Studi di Milano Bicocca

Agire secondo le parole.

In memoria del professor Franco Gnoli *

ABSTRACT – The methodological rigor and acting according to words make Professor Franco Gnoli an example to follow. The scientific vision that can be obtained from his works of the Roman public and criminal law, which he studied in an era where was instead prevalent the interest in private law, paved the way for a broad revisitation of Mommsen's theoretical approaches. This perspective was and still is highly fruitful because it highlighted the unity of the legal phenomenon in the thought of the Roman jurists. His memory is alive in all the students he trained through his rigorous and passionate lessons in Roman Law and who then followed his footsteps in the Academia.

Rileggere gli scritti del Professor Franco Gnoli, a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo ottantaduesimo compleanno, rimanda, a noi che l'abbiamo conosciuto personalmente, l'eco immediata della sua voce mentre insegnava. Tanto nei saggi quanto nelle lezioni, in una consonanza affatto peculiare, il ritmo nitido dell'esposizione quasi tagliente nella precisione dei contenuti, il rigore della concatenazione logica, la prosa prosciugata di ogni enfasi carezzevole per il destinatario sono cifra stilistica costante. E mi pare possano costituire a loro volta l'espressione sintetica di un modo di porsi, all'interno della comunità accademica e scientifica, sensibilissimo alle aspettative del lettore e del discente, presentandosi a prima vista in modo alquanto austero ed antico, per rivelarsi in realtà profondamente moderno nella visione di fondo del ruolo del giurista nella società e del docente di diritto nella università.

Conobbi il Professore quando era appena stato chiamato all'Università degli Studi di Milano, mi seguì nella tesi (quelle sette pagine a settimana, non di più, che voleva gli consegnassi) e solo in seguito capii come i suoi puntuali

*) Pubblicato in F.GNOLI, *Scritti scelti di diritto criminale* (cur. I. FARGNOLI, C. BUZZACCHI, F. PULITANÒ), Milano, 2022, p. 445-450.

consigli fossero in azione nei suoi scritti. La padronanza della dogmatica, la consapevolezza storica, la precisione lessicale: tutto doveva comprovarsi alla luce dell'esegesi delle fonti, l'unica vera guida. Il Digesto, diceva, occorreva tenerlo quotidianamente a portata di mano, al di là dello spazio dello studio e spesso in Istituto usava aprirlo a caso, così che si leggeva un passo, lo si traduceva e da là si dipanava un percorso di domande, talvolta anche paradossali, ove non era il trovare risposte che lo divertiva, ma il cercarle.

Se indugio su questi aspetti è perché a mio avviso – ma credo con questo di interpretare il sentimento dei numerosissimi allievi, delle generazioni che lo ebbero quale insegnante nei corsi istituzionali e monografici, dei tanti che si laurearono con lui e furono poi generosamente accompagnati nel dottorato e nella ricerca – Franco Gnoli è stato soprattutto Professore. La dimensione docente, la scrupolosa attenzione agli studenti, lungi dall'essere un dovere, era per Gnoli una forma connaturata di rispetto e di *σμπάθεια* verso i giovani riconosciuta, stimata e contraccambiata. Egli attraverso le *Institutiones* avvicinava alla comprensione del fenomeno giuridico nella sua dimensione storica.

Anche all'Università degli Studi di Milano Bicocca, nata a suo tempo dalla Statale, il Professore dedicava volentieri qualche giornata di 'trasferita in periferia', come soleva definirle più serio che faceto. Allora si stemperava quella sua certa introversione, che poteva lasciare di primo acchito una impressione di freddezza, ma che nasceva anche dal sentimento, di cui doveva avere patito e che a volte lasciava trapelare in alcuni consigli disincantati, dell'ipocrisia di molti rapporti accademici. Erano i tempi in cui rinverdiva, con il collega ed amico Aldo Cenderelli, i comuni fasti modenesi e in cui si gettavano le basi del nuovo corso di dottorato in diritto romano di Unimib, ove validi studiosi si sono poi formati, attingendo anch'essi dalle esegesi e dalla correlazione dotto-rale del Professore, dalla sua passione per l'insegnamento, talvolta nascosta per ritrosia dietro a qualche battuta scherzosa, un metodo destinato ad essere apprezzato.

Tanto schivo nei rapporti coi colleghi quanto disponibile con gli studenti, non si deve però pensare che Franco Gnoli non fosse pienamente partecipe della temperie culturale nel vasto campo del diritto romano, che si interrogava sui relativi metodi ed approcci, sul ruolo delle discipline storiche nelle facoltà giuridiche in trasformazione, a partire da Milano, in Italia e fuori dall'Italia.

Basti guardare al suo interesse per il diritto criminale, esemplare in proposito, e che lo colloca in un filone di studi allora ben poco coltivato, essendo ritenuta di maggiore valore la dedizione al diritto privato, ben più meritevole di indagine rispetto al diritto pubblico, specie in ordine all'efficacia euristica dello stesso nella contemporaneità dei diritti europei.

Già dalle ricerche degli anni Settanta sulla *lex Iulia peculatus* e sul *sacri-*

gium, poi ancora, più tardi, sul principio *rei hereditariae furtum non fit* e sulla *usucapio hereditatis*, si nota una progressiva innovazione, che si riverbererà sugli studi criminalistici e passerà attraverso un'erosione, direi quasi parola per parola (e come non ricordare, a questo proposito, la sua esortazione a compulsare sempre i dizionari etimologici e i lessici) di alcune impostazioni mommseniane. E contribuirà a fare nascere, concetto dopo concetto e in modo quasi inavvertito, un'idea nuova del diritto penale romano latamente considerato, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, nella quale il contatto con il campo giusprivatistico è fondamentale, non solo dal punto di vista dello strumentario utile alla comprensione del fenomeno, ma anche per una permanenza nel tempo di un'idea di fondo unitaria del metodo del giurista romano, pur variamente declinata nei differenti contesti politici e costituzionali.

Basti qui ricordare, almeno, la sua voce *Diritto penale nel diritto romano*, nel *Digesto discipline penalistiche* del 1990, ove si trova espresso compiutamente il convincimento dello studioso circa la spinosa questione dell'autonoma rilevanza del 'Criminalrecht' e del diritto penale rispetto al diritto privato: la posizione è decisa, nel senso della unità dogmatica del diritto. Scrive infatti Gnoli: «La categoria delle norme e degli istituti penali non viene mantenuta separata, da parte della elaborazione giurisprudenziale romana, dagli altri sistemi o centri di riferimento – il *ius civile*, il *ius honorarium*, il *ius privatum*, il *ius publicum* – dai cui rispettivi punti di vista i giureconsulti considerano i casi loro sottoposti o riferiscono o commentano le norme positive. Non si distingue, in linea di massima, un complesso di norme e di istituti unitariamente raccolto dalla scienza giuridica romana sotto la categoria del 'diritto penale'. Tanto meno appaiono essere stati formulati dai giuristi e dai legislatori principi generali atti a costruire quella che si usa oggi denominare 'parte generale' delle trattazioni teoriche penalistiche. La presenza, nelle opere giuridiche o presso filosofi, retori, eruditi non giuristi di qualche occasionale formulazione di principi o di categorie generali in materia penale non vale a mutare sostanzialmente il quadro, che si viene qui presentando, di una scienza giuridica romana che, dal punto di vista teoretico, non appare avere riconosciuto identità autonoma alla esperienza giuspenalistica»¹.

Tale acquisita consapevolezza, condivisa in dottrina, ha condotto via via verso un fiorire degli interessi in un campo dapprima poco esplorato. Per tal via, rivalutato il legame tra gli interpreti del diritto comune e i giuristi classici anche nella tematica criminalistica, si è trovata nell'antica frequente osmosi concettuale tra *crimina* e *delicta* e nella indagine sulle forme processuali di re-

¹ In questa silloge, F. GNOLI, *Scritti scelti di diritto criminale* (cur. I. FARGNOLI, CH. BUZZACCHI, F. PULITANÒ), Milano, 2022, p. 305.

pressione, una nuova fecondità dei metodi, cosicché da alcuni decenni ormai gli itinerari romanistici in proposito vanno progredendo sia dal punto di vista della comprensione storica, sia da quello delle potenzialità per la giuspenalistica recente e contemporanea del ragionamento giuridico in merito.

Vorrei menzionare, ancora, un'opera ritenuta, se si vuole, 'minore', ma nella quale molto della inclinazione scientifica del Professore si compendia. Al momento del 'ricevimento studenti' egli si distoglieva da un'operazione che spesso lo stava tenendo occupato con passione e direi con umiltà rispetto ai testi: si trattava della traduzione delle fonti, in particolare del Digesto. Egli si faceva scrupolo di restare il più possibile aderente al dettato e alla sua sintassi, di modo che, diceva, l'eventuale avvocato o cultore del diritto interessato potesse più fedelmente seguire anche l'originale latino e magari proprio da questa *vox resa viva* comprendere molto di più, per esempio su legati o fedecommissi o, meglio ancora, sul valore del diritto per regolare la vita umana, ma questo lo affermava con un sorriso, quasi a volere instillare un dubbio o un distacco rispetto ad una affermazione nella quale invece sicuramente credeva.

E in noi allievi, sia che oggi a nostra volta occupiamo cattedre e ci dedichiamo al diritto romano nelle diverse università – e ciascuno con attitudini originali, perché il Professore ha sempre incoraggiato l'autonomia delle scelte contenutistiche – sia dediti all'avvocatura, al notariato, alla magistratura o ad altre professioni, resta il desiderio e la tensione di restituire a nostra volta la fiducia nel diritto e nei suoi metodi. Il Professor Gnoli ci ha lasciato la sensazione di avere 'imparato ad imparare', ci ha fatto scorgere la libertà intellettuale, la possibilità della scoperta, attraverso il ragionamento su quel che resta delle fonti antiche, forse del passato, forse del futuro, certo del presente.